



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677



UFFICIO DEL SINDACO

Protocollo n. 0009853=
Civitella del Tronto lì 28 settembre 2023
Procedimento n.02292/2023
ORDINANZA N. 71

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO
DALL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II, DIVIETO UTILIZZO
DELL'ACQUA PER USO POTABILE**

IL SINDACO

Vista la nota della ASL di Teramo Dipartimento di Prevenzione SIAN datata 23/09/2023 prot. n.0077358/23, con la quale il predetto Dipartimento richiedeva, esclusivamente a scopo precauzionale, l'emissione di apposita ordinanza di divieto dell'uso potabile dell'acqua nelle frazioni servite dalle sorgenti Cristanziano Alta e Bassa per tutto il periodo di effettuazione dell'attività di rimozione del terreno interessato alla bonifica dell'area dell'ex poligono di tiro di Ripe di Civitella del Tronto – lotto B;

Sentito la Ruzzo Reti SPA, è stato accertato che le predetti sorgenti Cristanziano Alta e Bassa adducono ad un serbatoio di accumulo dedicato che serve la frazione di Ripe di Civitella del Tronto;

Richiamato l'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» secondo il quale: le acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, fornite tramite una rete di distribuzione;

Considerato che nelle more della verifica sull'effettivo grado di potabilità, l'acqua di che trattasi, deve ritenersi assolutamente non idonea per usi idropotabili nemmeno a seguito di trattamenti chimici e termici;

Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale compete al Sindaco quale autorità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti;

Ritenuta pertanto la necessità, ai sensi del disposto art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, di ordinare il divieto di utilizzo dell'acqua per usi idropotabili, nemmeno a seguito di trattamenti chimici e/o termici, nella F.ne di Ripe di Civitella del Tronto;


Visto:



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677



UFFICIO DEL SINDACO

- la legge 241/1990, nel testo vigente;
- il D. Lgs. 267/2000, nel testo vigente;
- il D. Lgs. 31/2001, nel testo vigente;
- il D. Lgs. 27/2002, nel testo vigente;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO all'utilizzo dell'acqua per usi idropotabili, non idonea a tali usi nemmeno a seguito di trattamenti chimici e/o termici, a tutte le utenze pubbliche e private collegate alla rete di distribuzione della Ruzzo Reti, nella F.ne Ripe di Civitella del Tronto, fino a revoca del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata sul sito del Comune di Civitella del Tronto e sull'Albo Pretorio online dello stesso.

DEMANDA

agli Uffici competenti la massima pubblicità della stessa con apposizione di cartelli sul territorio comunale della F.ne Ripe di Civitella del Tronto.

DISPONE, altresì,

la notifica della presente ordinanza a:

- Sig. Prefetto della Provincia di Teramo – protocollo.prefte@pec.interno.it
- Ruzzo Reti S.p.A. – protocollo@ruzzocert.it
- ASL Teramo Servizio IAN – sian@pec.aslteramo.it

Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Entro 60 giorni al TAR dell'Abruzzo nei termini e con le modalità previsti dalla legge;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. 1199/1971.



IL SINDACO
Avv. *Cristina Di Pietro*